

# **STATUTO**

## **ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE**

A norma degli articoli 17 e 18 della Costituzione Italiana, degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e della legge 7 dicembre 2000 n.383 è costituita l'Associazione artistico-culturale di promozione sociale "**MAGICA-MENTE**" **A.P.S.** con sede in Modena, Piazza Cittadella 11 – Cod.Fisc.: 94139270360

## **ARTICOLO 2 - PRINCIPI E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione ha lo scopo di promuovere la diffusione delle attività sociali e culturali nei settori del teatro, della musica, della danza, e di tutte le altre forme d'arte e di spettacolo, sia a livello nazionale che internazionale.

In particolare l'Associazione si propone di:

1. promuovere l'impegno associativo, culturale ed artistico attraverso iniziative specifiche nei campi dell'animazione culturale, del cinema, della musica, del teatro, della danza, dello spettacolo in genere, degli audiovisivi, della multimedialità, dell'editoria (anche musicale, teatrale e video-discografica) delle arti figurative, della moda, delle tradizioni popolari, del collezionismo e dell'animazione turistica, nonché di qualsivoglia altra forma culturale artistica, e/o spettacolare in genere, non solo nei confronti dei propri soci ma, anche e soprattutto, nei confronti di tutti i cittadini;
2. curare pubblicazioni, edizioni nastro video discografiche nonché fotografiche anche attraverso la realizzazione e la gestione di strutture atte alla realizzazione di dette pubblicazioni e/o edizioni, realizzate in proprio o realizzate da terzi; promuovere l'istituzione di fono-video-biblioteche di consultazione. Promuovere la conoscenza di ogni forma di multimedialità e d'informatizzazione con particolare riguardo a internet e alle relative forme di comunicazione di massa.
3. promuovere e curare la realizzazione, anche diretta, di strutture, adeguatamente attrezzate, atte a favorire la socializzazione dei cittadini attraverso l'organizzazione di attività artistiche, culturali e di spettacolo, con particolare riferimento alla musica dal vivo di qualità, in ambienti sani, accoglienti, con adeguati servizi di assistenza anche sul piano della ristorazione, tali da favorire contestualmente un lavoro dignitoso e gratificante sia per gli addetti che per gli artisti impiegati, con particolare attenzione alla loro valorizzazione.
4. promuovere, organizzare e gestire manifestazioni, rassegne, mostre, concorsi, premi, concerti, spettacoli, feste, corsi didattici, seminari di studio, convegni, dimostrazioni ed altre manifestazioni utili alla crescita culturale e artistica dei soci, alla promozione e alla diffusione dell'arte e della cultura, nonché alla promozione in merito di attività associative; intervenire sulle istituzioni pubbliche perché promuovano e sostengano la realizzazione di strutture e spazi di intervento adeguati allo sviluppo dell'impegno sociale, culturale ed artistico per tutti i cittadini;
5. promuovere l'aggregazione e l'associazionismo specifico dei fruitori di cultura, di arti e di spettacolo favorendone la crescita culturale, l'aumento della sensibilità sociale e solidale, nonché l'aumento della capacità di critica costruttiva e consapevole con l'obiettivo di incentivarne il protagonismo e lo spirito d'iniziativa sia verso l'organizzazione diretta di eventi, di manifestazioni e di attività artistico-culturali e di spettacolo, sia verso l'organizzazione nel settore specifico di un vero e proprio movimento di critica e di opinione;
6. promuovere, con ogni mezzo e metodo consentito, la sensibilizzazione l'interesse, la formazione e l'informazione in merito alla cultura e alle arti, favorendo in tutti i modi la crescita e l'esigenza culturale di ognuno, in special modo tra i giovani, nella scuola di ogni ordine e grado e in tutti i luoghi di aggregazione sociale; promuovere altresì la diffusione delle attività sociali e culturali nei settori della musica, del teatro, del cinema, della danza, delle arti visive figurative, delle tradizioni popolari, della poesia, della letteratura, della moda, della multimedialità e di tutte le altre forme di cultura, d'arte e di spettacolo, sia dal vivo che riprodotte o teletrasmesse, sia a livello nazionale che internazionale, promuovendo e svolgendo iniziative specifiche, raccogliendo e producendo tutta la documentazione necessaria per la conservazione, la diffusione e l'approfondimento della conoscenza in merito, organizzando inoltre servizi in grado di stimolare l'interesse dell'utenza e di soddisfarne le esigenze.
7. controbattere la diffusione e la pratica di certe forme d'arte, di ricreazione e di spettacolo diseducative e asociali oggi di moda soprattutto tra i giovani, foriere di comportamenti e di costumi anche criminali provocati dall'uso e dalla diffusione di sostanze tossiche e alienanti con conseguenti comportamenti irresponsabili e spesso luttuosi sulle strade, perseguendo e promovendo forme attive di sensibilizzazione, soprattutto tra i giovani, nei confronti dei veri valori della vita, della conoscenza, dell'arte e

della cultura di qualità nonché della ricreazione sana, autenticamente e serenamente festosa e sociale, aiutandosi anche attraverso il rilancio e la difesa, dovunque sia possibile ed opportuno, dello spettacolo "dal vivo", purchè di qualità, con l'impegno primario a ricercare e a promuovere ogni possibilità in merito alla creazione di molteplici e nuove occasioni di operatività, di espressività e di lavoro per gli operatori culturali, assieme alla difesa ed al rilancio della produzione artistica del nostro Paese;

8. costituire una o più band musicali ai sensi della legge 27 dicembre 2006 n.296, art.1 comma 299, punto a), che siano un punto culturale di riferimento per tutti i musicisti del territorio, con particolare attenzione ai giovani e ai giovanissimi, attraverso l'ausilio di corsi didattici allargati a tutti gli strumenti musicali necessari, corroborate, quando possibile, da una o più corali ai sensi della medesima legge, attraverso corsi specifici di canto, solistico e corale; il tutto organizzato con la massima professionalità possibile, ma con intenti squisitamente amatoriali, culturali ed educativi, allo scopo di dare una finalità seria e concreta alle attività didattiche di settore e, contestualmente, aiutare, soprattutto i giovani, a riscoprire i valori artistici, culturali e sociali della musica dal vivo di qualità, non soltanto attraverso l'apprendimento degli strumenti e dell'uso della voce, ma anche e soprattutto attraverso la diffusione nella società civile di concerti e spettacoli mirati, atti a riconquistare il pubblico, oggi deviato da mode caduche e diseducative, alla riscoperta dei valori dell'arte. Costituire contestualmente, quando e se possibile, con i medesimi intenti e ai sensi della legge medesima, anche una o più filodrammatiche e balletti, aprendo la possibilità di allargarsi nella maniera più completa anche al teatro musicale
9. stabilire relazioni con Enti pubblici e privati, associazioni culturali ed artistiche, con il mondo della scuola e con Enti turistici. Sviluppare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni similari italiane e straniere su basi di reciprocità;
10. affermare e promuovere la pari dignità di ogni forma espressiva d'arte e di cultura, anche e soprattutto presso le Istituzioni, con l'obiettivo di superare rapidamente arcaiche, obsolete ed inique separazioni tra arti "classiche" e arti "moderne", tra arti "serie" e arti "leggere", di abolire ogni forma pregiudiziale di schedatura, rilanciando l'unico possibile metodo di giudizio: quello basato sulla qualità, sui valori morali e sullo spessore artistico dell'opera, indipendentemente dal "genere" espressivo prescelto. promuovere la riforma e la modernizzazione dell'insegnamento artistico, soprattutto a livello istituzionale, con l'obiettivo di garantire una seria preparazione culturale e professionale in ogni campo espressivo, in piena e concreta sintonia anche con le esigenze del modo del lavoro di settore e con la piena adozione, all'uopo, anche dei linguaggi artistici più recenti ed attuali e contemporaneamente promuovere, anche direttamente come associazione, ogni iniziativa diretta alla formazione e alla riqualificazione professionale per ogni specializzazione nei vari settori delle arti e dello spettacolo, sia a livello artistico che tecnico;
11. curare l'assistenza, la consulenza e l'aggiornamento costante, soprattutto nel settore tecnico-professionale, agli operatori artistici e tecnici che agiscono nelle varie forme di arte e di spettacolo, soprattutto in relazione alle nuove tecnologie e alle nuove forme di comunicazione;
12. organizzare attività di festa, anche danzante e di ricreazione, per i soci e per i cittadini, improntate comunque alla promozione dello spettacolo di qualità, utilizzando anche gruppi artistici nati all'interno dell'associazione;
13. organizzare attività complementari di assistenza per i soci e i partecipanti intente nelle attività istituzionali anche attraverso la somministrazione di alimenti e bevande, in particolar modo quando l'associazione aderisce ad un'associazione nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno.

Per il raggiungimento di tali fini l'Associazione può svolgere qualunque attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi. Per rispondere alle esigenze del corpo sociale l'Associazione può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno, ivi comprese iniziative finanziarie o commerciali.

### **ARTICOLO 3 - CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE**

- a) L'Associazione è un'istituzione autonoma ed unitaria, senza scopo di lucro.  
E' amministrativamente indipendente.  
E' diretta democraticamente attraverso i suoi organi.  
E' fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite.  
L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al precedente art. 2.  
La quota o il contributo associativo sono intransmissibili.

- b) Gli impianti, le strutture e le attività promosse dall'Associazione sono aperte a tutti i soci. Essi hanno il diritto di fruirne liberamente nel reciproco rispetto, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti interni.

#### **ARTICOLO 4 – I SOCI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini d'ambo i sessi che ne condividano le finalità.
2. Le richieste di iscrizione vanno indirizzate, su modulo appositamente predisposto al Consiglio Direttivo, cui è inoltre demandato il compito di accettarle o respingerle. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso all'assemblea dei soci.
3. All'atto del versamento della quota sociale, a norma del C.C., l'interessato assume immediatamente la qualifica di socio, sia pure sub iudice; l'iscrizione dovrà essere esaminata ed eventualmente ratificata dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile che, comunque, dovrà essere effettuata non oltre trenta giorni. L'assunzione della qualifica di socio può diventare definitiva anche attraverso il metodo del silenzio-assenso.
4. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale fissata dall'assemblea ed eventuali versamenti straordinari deliberati dagli organi. Nel caso di versamenti straordinari notevoli, tali da mettere in difficoltà i soci meno abbienti, l'ammontare di tali versamenti deve essere deciso esclusivamente dall'Assemblea, la quale ha il compito di decidere in merito anche forme di solidarietà collettiva, tese a superare eventuali limiti di partecipazione con riferimento alle condizioni economiche. Sono tenuti all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni ed a fare quanto nelle loro possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali.
5. I soci possono essere sospesi o espulsi per i seguenti motivi:
  - qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  - quando si rendano morosi rispetto al pagamento della tessera e delle quote sociali ordinarie e straordinarie senza giustificato motivo. I soci sospesi o espulsi per morosità, potranno, dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione e dopo aver sanato la morosità pregressa;
  - qualora, in qualsiasi modo, arrechino danni morali e materiali all'Associazione;
  - La sospensione e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e sono immediatamente esecutive. Avverso tali decisioni i soci possono ricorrere all'Assemblea dei soci.
6. I soci hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
7. I soci possono dare le dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento, purché non vi siano pendenti impegni economici assunti dall'assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Le dimissioni da organi, incarichi e funzioni devono essere comunicate anche all'organo di cui il socio fa parte.

#### **ARTICOLO 5 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi della Associazione sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

#### **ARTICOLO 6 - L'ASSEMBLEA**

- a) L'assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, persone fisiche e da una rappresentanza delle persone giuridiche. A tal fine si precisa che possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Possono essere altresì soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'associazione.
- b) Le deliberazioni dell'Assemblea adottate in conformità al presente Statuto ed a maggioranza di voti, sono obbligatorie per tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.
- c) L'Assemblea può essere aperta a personalità della cultura e dell'arte ed ai rappresentanti di istituzioni ed enti. Gli invitati non hanno diritto di voto.

- d) L'assemblea ordinaria:
- approva il bilancio preventivo e consultivo ed il rendiconto patrimoniale;
  - approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività, di investimenti ed anche eventuali interventi straordinari;
  - elegge gli organi statutari;
  - decide sulle eventuali irregolarità amministrative riscontrate;
  - apporta le modifiche allo Statuto ed agli eventuali regolamenti.
- e) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.
- f) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. Non sono ammesse deleghe.
- g) In seconda convocazione, almeno 24 ore dopo la prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.
- h) L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta l'anno; in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un decimo dei soci ed espressa all'unanimità. In tali casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data di richiesta.
- i) L'annuncio della convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatto almeno 15 giorni prima mediante avviso affisso alla bacheca della sede dell'associazione. L'annuncio di convocazione dovrà contenere il luogo, l'ora, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.
- j) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
- k) La votazione sugli argomenti all'ordine del giorno può avvenire per alzata di mano o, qualora ne sia fatta richiesta da un terzo dei presenti, a scrutinio segreto.
- l) L'Assemblea per il rinnovo degli organi:
- stabilisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, composto, di norma, da un minimo di 3 ad un massimo di 15 elementi;
  - elegge il comitato elettorale per adempiere alle operazioni di voto;
  - approva il regolamento per le elezioni.
- m) Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la partecipazione libera a tutti i soci.
- n) Il Presidente l'Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per la elezione del Presidente e la distribuzione delle cariche.
- o) La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.

#### **ARTICOLO 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- a) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
- il Presidente
  - il Vice Presidente
  - il Segretario e/o il Tesoriere
- b) Il Consiglio Direttivo precisa e fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione.
- c) Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate e di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di programmi.

- d) Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. Nel caso venisse a mancare un componente, gli subentra il primo dei non eletti.
- e) Il Consigliere che, salvo cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo è dichiarato decaduto dall'incarico.
- f) Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente in via ordinaria una volta al mese ed in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; in entrambi i casi il Consiglio deve essere convocato non oltre 15 giorni dalla data di richiesta.
- g) Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice. Non sono ammesse deleghe.
- h) Il Consiglio Direttivo:
  - formula i programmi dell'attività sociale, redige i bilanci consuntivi e preventivi e li sottopone all'assemblea per l'approvazione;
  - attua le deliberazioni dell'Assemblea;
  - stipula tutti gli atti e i contratti dell'attività sociale;
  - definisce il regolamento degli eventuali organismi nei quali si articola l'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea;
  - delibera l'ammissione dei nuovi soci;
  - decide sulle eventuali misure disciplinari da adottare.
- i) Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare le sue decisioni.

#### **ARTICOLO 8 – IL PRESIDENTE**

- a) Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati.
- b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo curando l'attuazione delle delibere.
- c) Stipula gli atti inerenti l'attività dell'associazione;
- d) In caso di impedimento o prolungata assenza del Presidente, il Vicepresidente (o comunque un suo delegato) lo sostituiscono nei suoi compiti.
- e) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla nuova elezione. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza alla prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 9 – COMMISSIONI, GRUPPI DI INTERESSE, ED ALTRI ORGANISMI**

L'Associazione, per particolari esigenze di funzionalità, può operare per commissioni, gruppi di interesse ed altri organismi ritenuti funzionali. In questo caso è demandata al Consiglio Direttivo la nomina dei Direttori Artistici, coordinatori e quant'altro necessario.

#### **ARTICOLO 10 – GRATUITA' DEGLI INCARICHI E SOCI LAVORATORI**

1. I componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci e gli incaricati delle varie attività, prestano la loro opera gratuitamente.
2. Eventuali compensi per incarichi e/o rimborsi spese dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell'Associazione.
3. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Non esistendo a tutt'oggi una norma di legge, tantomeno nella legge quadro sull'associazionismo di promozione sociale (L.383/2000), che disciplini il particolare rapporto che si instaura tra l'Associazione e i soci eventualmente addetti all'espletamento retribuito di servizi rivolti ad associati intenti allo svolgimento di attività sociali istituzionali, al fine di sopperire alla *vacatio legis*, ai sensi dei poteri conferiti all'assemblea dei soci dall'art. 36 del Cod. Civ., si stabilisce di poter utilizzare all'uopo preferibilmente, come più confacente, il meccanismo previsto all'art. 2549 e segg. del codice civile in materia di associazione in partecipazione, mutuandolo, esclusivamente nei suoi effetti pratici, limitatamente a quanto non in contrasto con le finalità istituzionali delle associazioni di promozione sociale; tale decisione non inficia la possibilità di disciplinare l'eventuale prestazione lavorativa attraverso le usuali norme vigenti in materia; il Consiglio Direttivo, ai sensi e per effetto di quanto stabilito dalla legge 7 dicembre 2000 n.383, art. 18, concorda con l'eventuale prestatore d'opera la forma contrattuale più consona al comune interesse. La retribuzione conseguente all'eventuale contratto di

associazione in partecipazione particolare di cui sopra costituirà esclusivamente compenso per prestazione di lavoro professionale e non potrà dar luogo in nessun caso a compensi superiori del venti per cento rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo di lavoro per la medesima qualifica. L'associazione può anche ricorrere, nel caso previsto dai commi 7 e 8 dell'art.2 del presente statuto, a quanto stabilito dalla L.296/2006 art.299.

#### **ARTICOLO 11 – PATRIMONIO E BILANCIO**

Il patrimonio sociale dell'Associazione, unitario ed indivisibile, è costituito da:

- proventi del tesseramento
- versamenti straordinari dei soci e di quanti fruiscono dell'attività associativa;
- contributi pubblici e privati;
- proventi da attività e sponsorizzazioni;
- donazioni, lasciti di persone e di Enti pubblici e privati.
- quant'altro stabilito dalla legge 383/2000

#### **ARTICOLO 12 – ESERCIZI SOCIALI**

- a) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
  
- b) Alla fine di ogni esercizio il consiglio Direttivo redige un rendiconto economico finanziario che deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 Aprile successivo.

#### **ARTICOLO 13 – MODIFICHE STATUTARIE**

Il presente Statuto può essere modificato con decisione dall'Assemblea. Le variazioni allo Statuto sono approvate dalla maggioranza dei soci presenti purché questi rappresentino il 3/4 più uno del corpo sociale. Per le variazioni imposte da leggi dello Stato, ed in generale dalle Istituzioni, **trattandosi in questo caso di una semplice presa d'atto**, al di fuori ed al di sopra della volontà dei soci, è competente il Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 14 – DURATA E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

- a) La durata dell'Associazione è illimitata.
- b) Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con la decisione dell'assemblea e relativo voto favorevole di almeno i tre quarti del corpo sociale.
- c) In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio dovrà essere devoluto a:
  - strutture associative similari operanti nel mondo della cultura e dell'arte;
  - opere assistenziali private o pubbliche;
  - Enti Locali
  - In ogni caso finalità di utilità sociale
- d) Le scelte del beneficiario sono deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 15**

Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide le norme contenute nello Statuto dell'eventuale Associazione Nazionale di appartenenza, nella legge 383/2000 e comunque nel Codice Civile.